



Comune di Firenze

Società della Salute  
di Firenze  
**ESECUTIVO**



Azienda Sanitaria di  
Firenze

**Deliberazione n. 12 del 14 marzo 2007**

**Oggetto:** *"Approvazione schema di convenzione con ASP Sant'Ambrogio per la realizzazione del servizio "Soggiorni vacanze per persone con disabilità- Estate 2007"*

		presente	Assente
Graziano Cioni	Presidente	x	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	x	<input type="checkbox"/>
Giuseppe D'Eugenio	membro	x	<input type="checkbox"/>

Allegati p.i.: 1

Allegati semplici:

<p>Il Presidente Graziano Cioni</p>	<p>Ufficio Proponente (Timbro e Firma)</p> <p>Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 co.I T.U.E.L.</p>
<p>Il Direttore Lucetta Tre Re</p>	<p>Li _____</p> <p>Il Dirigente _____</p> <p>Il Direttore _____</p>

## L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

### Premesso che:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17/11/03 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria;
- a seguito della riconferma dei suoi componenti, con deliberazione n. 6 del 26.7.2006, si è insediata la Giunta Consortile e con deliberazione n. 7 del 26.7.2006 sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo;

### Premesso inoltre che

- l'Amministrazione Comunale ha avviato un piano di razionalizzazione delle IPAB cittadine nell'ottica di un loro più adeguato inserimento nella rete territoriale dei servizi sociali;
- tale piano si è identificato con la realizzazione di "Poli" di riferimento in alcuni campi di intervento, tramite la sottoscrizione di specifici protocolli/convenzioni;
- con la deliberazione n. 966 del 5 novembre 2002 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra il Comune di Firenze e l'IPAB Sant'Ambrogio, con il quale si è identificata l'IPAB Sant'Ambrogio quale "Polo" di supporto strumentale all'azione comunale nei confronti delle politiche a sostegno dei cittadini con disabilità;
- nella Relazione Previsionale e Programmatica 2004 – 2006 è stata indicata la costituzione del "Polo cittadino sulla disabilità" attraverso la stipula di una specifica convenzione con l'IPAB Sant'Ambrogio;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20 aprile 2004, modificata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 1° giugno 2004, è stata approvata la convenzione tra il Comune di Firenze e l'IPAB Sant'Ambrogio per la costruzione del "Polo cittadino sulla disabilità", successivamente rinnovata con DD n. 05/3510, n. 06/3780 e n. 06/10129;

**Preso atto** che, in adempimento alla legge regionale n. 43/04 (*"Riordino e trasformazione delle IPAB. Norme sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Disposizioni particolari per l'Istituto degli Innocenti"*), l'IPAB Sant'Ambrogio si è trasformata in Azienda Pubblica

di Servizi alla Persona (di seguito denominata ASP) con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 7 febbraio 2006;

**Considerato** che, alla luce del percorso effettuato per la costruzione del “Polo cittadino sulla disabilità” e del processo di cambiamento che ha interessato l’IPAB Sant’Ambrogio con la sua trasformazione in ASP, le parti hanno concordato di recedere dalla convenzione approvata nel 2004 e di stipulare un nuovo schema convenzionale più coerente con lo status giuridico assunto dal Sant’Ambrogio e più funzionale rispetto allo sviluppo e al rafforzamento del Polo da realizzare attraverso una serie di azioni tra le quali l’attribuzione, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 43/05, della gestione operativa di servizi e interventi a sostegno dei cittadini disabili

**Vista** la deliberazione dell’Esecutivo della Società della Salute n. 8 del 14 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Firenze e l’ASP Sant’Ambrogio per lo sviluppo del “Polo fiorentino sulla disabilità” che all’articolo 7 prevede l’attribuzione all’ASP Sant’Ambrogio, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 43/05, della gestione operativa di servizi e interventi a sostegno dei cittadini disabili, da realizzarsi attraverso la definizione di specifiche convenzioni attuative;

**Evidenziato** come il Comune di Firenze, impegnato nella predisposizione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, organizza da anni un percorso agevolato per la fruizione da parte di esse di soggiorni vacanza nel periodo estivo;

**Visto** il Piano Integrato di Salute, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze n. 110 del 5.12.05 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 863 del 23.12.2005, nel quale, al par. 1.1.2.6. del Sistema integrato Disabili (all.III) è previsto il servizio di soggiorni vacanza per persone disabili con complesse problematiche socio-sanitarie nel periodo estivo in alberghi situati presso località turistiche (marine o montane) o presso strutture attrezzate denominate “case vacanza” con lo scopo di valorizzare il tempo libero e favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà;

**Considerato** che nel periodo estivo degli anni 2004, 2005 e 2006, l’ASP Sant’Ambrogio ha curato la realizzazione e la gestione dei soggiorni vacanza per persone disabili nell’ambito delle prestazioni previste nella precedente convenzione;

**Vista** la relazione del Dirigente di Staff, dott. Andrea Francalanci, mantenuta agli atti dall’Ufficio Disabili della Direzione Sicurezza Sociale, nella quale si evidenziano i risultati positivi derivanti dalla gestione di detti soggiorni da parte dell’ASP Sant’Ambrogio, sia nella fase preliminare di raccolta delle domande di partecipazione, sia in quella di svolgimento del servizio;

**Ritenuto** quindi di affidare all’ASP Sant’Ambrogio il servizio “Soggiorni vacanze per persone con disabilità – Estate 2007”, che prevede in particolare le seguenti attività:

- raccolta delle domande di partecipazione;
- invio delle domande raccolte ai competenti servizi socio-sanitari, affinché le stesse possano essere valutate in relazione al bisogno di accompagnamento e all’eventuale concessione dell’esenzione dal pagamento della quota a carico dei partecipanti;
- collaborazione con i competenti uffici del Comune per la composizione della graduatoria dei richiedenti;

- fornitura dei servizi alberghieri e di supporto necessari per la realizzazione dei soggiorni vacanza;
- organizzazione dei turni sulla base delle domande presentate e degli esiti della graduatoria;
- mantenimento dei rapporti con gli utenti al fine di una corretta realizzazione dei soggiorni vacanza;
- verifica che gli utenti non esentati dal pagamento abbiano provveduto a pagare la quota a loro carico prima della partenza;
- effettuazione di verifiche sui luoghi di svolgimento del servizio;
- valutazione finale del servizio, utilizzando idonei strumenti e indicatori.

**Visto** lo schema di convenzione, allegato parte integrante al presente atto, tra il Comune di Firenze e l'ASP Sant'Ambrogio per la realizzazione del servizio "Soggiorni vacanze per persone con disabilità – Estate 2007";

**Preso atto** che il suddetto schema di convenzione è stato già approvato dall'ASP Sant'Ambrogio;

**Ritenuto pertanto** di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze e l'ASP Sant'Ambrogio per la realizzazione del servizio "Soggiorni vacanze per persone con disabilità – Estate 2007", allegato parte integrante al presente atto;

**Preso atto** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 267/00;

**Ritenuto** di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

- di affidare all'ASP Sant'Ambrogio il servizio "Soggiorni vacanze per persone con disabilità – Estate 2007";
- di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze e l'ASP Sant'Ambrogio per la realizzazione del servizio "Soggiorni vacanze per persone con disabilità – Estate 2007", allegato parte integrante al presente atto;
- di demandare a successivo Provvedimento Dirigenziale l'assunzione dell'onere finanziario derivante dal costo della convenzione oggetto del presente provvedimento e la stipula della necessaria convenzione;
- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
- di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

**Segue allegato**

ALLEGATO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ASP SANT'AMBROGIO PER  
LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "SOGGIORNI VACANZA  
PER PERSONE CON DISABILITA' – ESTATE 2007"**

TRA

Il Comune di Firenze, Direzione 18 – “Sicurezza Sociale” – con sede in Firenze Viale De Amicis, 21, C.F. 01307110484, nella persona di Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 20 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, che si conservano in atti, da una parte

E

l'ASP Sant'Ambrogio - P.I. 05620270487 – con sede in Firenze, Via Faenza 103, nella persona del legale rappresentante Avv. Pasquale De Luca, nato a Paternopoli (AV) il 26.07.1950 in qualità di Presidente.

Premesso che

- con la deliberazione dell'Esecutivo della Società della Salute n. 8 del 14 febbraio 2007 è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Firenze e l'ASP Sant'Ambrogio per lo sviluppo del “Polo fiorentino sulla disabilità”;
- la suddetta convenzione all'articolo 7 prevede l'attribuzione all'ASP Sant'Ambrogio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 43/05, della gestione operativa di servizi e interventi a sostegno dei cittadini disabili, da realizzarsi attraverso la definizione di specifiche convenzioni attuative;
- il Comune, impegnato nella predisposizione di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, organizza da anni un percorso agevolato per la fruizione da parte di esse di soggiorni vacanza nel periodo estivo;
- negli anni 2004, 2005 e 2006 l'ASP Sant'Ambrogio ha curato per il Comune la realizzazione e la gestione dei soggiorni vacanza per persone con disabilità nel periodo estivo, ottenendo risultati positivi sia nella fase preliminare di raccolta delle domande di partecipazione, che in quella di svolgimento del servizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento all'ASP Sant'Ambrogio del servizio “soggiorni vacanza – estate 2007” per persone adulte in condizione di disabilità ed eventuali accompagnatori.

**ARTICOLO 2 – Obiettivo**

L'obiettivo primario è quello di organizzare un percorso agevolato per la fruizione da parte di persone adulte disabili, con complesse problematiche socio-sanitarie, di soggiorni vacanza nel

periodo estivo, in alberghi situati in località turistiche e presso strutture attrezzate denominate “Case Vacanza”, con lo scopo di valorizzare il tempo libero e favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà.

### **ARTICOLO 3 – Destinatari del servizio**

Sono destinatarie del servizio persone in condizioni di disabilità, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, individuate da parte del Comune sulla base delle domande presentate e dei criteri sanciti dal relativo disciplinare approvato dalla Società della Salute.

### **ARTICOLO 4 – Organizzazione temporale dei soggiorni vacanza**

I soggiorni si articolano di norma su n. 4 turni di n. 15 giorni (14 notti), da sabato a sabato, orientativamente così articolati:

- 1° turno: dal 30/06 al 14/07
- 2° turno: dal 14/07 al 28/07
- 3° turno: dal 28/07 al 11/08
- 4° turno: dal 11/08 al 25/08.

### **ARTICOLO 5 – Compiti dell’ASP**

L’ASP cura l’organizzazione dei soggiorni vacanza, sulla base e nel rispetto delle condizioni poste dalla seguente convenzione e dal disciplinare di cui all’articolo 3. In particolare, l’ASP:

- cura la raccolta delle domande di partecipazione;
- invia le domande raccolte ai competenti servizi socio-sanitari, affinché le stesse possano essere valutate in relazione al bisogno di accompagnamento e all’eventuale concessione dell’esenzione dal pagamento della quota a carico dei partecipanti;
- collabora con i competenti uffici del Comune per la composizione della graduatoria dei richiedenti;
- garantisce i servizi alberghieri e di supporto necessari per la realizzazione dei soggiorni vacanza;
- organizza i turni sulla base delle domande presentate e degli esiti della graduatoria;
- mantiene i rapporti con gli utenti al fine di una corretta realizzazione dei soggiorni vacanza;
- verifica che gli utenti non esentati dal pagamento abbiano provveduto a pagare la quota a loro carico prima della partenza;
- effettua verifiche sui luoghi di svolgimento del servizio;
- cura la valutazione finale del servizio, utilizzando idonei strumenti e indicatori.

### **ARTICOLO 6 – Servizi caratterizzanti i soggiorni vacanza**

I soggiorni vacanza si svolgono presso strutture alberghiere o presso strutture denominate “Case Vacanza”.

Gli alberghi devono essere almeno a 2 stelle, idonei alla tipologia di utenza, privi di barriere architettoniche.

Le strutture denominate “Case Vacanza” devono essere idonee alla tipologia degli utenti, nonché perfettamente agibili e prive di barriere architettoniche.

Gli alberghi e le “Case Vacanza” per i soggiorni marini devono essere ubicati in vicinanza di punti di accesso al mare e in punti tali da evitare disagi negli spostamenti.

Gli alberghi e le “Case Vacanza” per i soggiorni montani devono essere ubicati vicino ai principali punti di socializzazione.

I servizi da assicurare ai partecipanti sono i seguenti:

- servizio di supporto con accompagnatori reperiti tramite le imprese selezionate per la realizzazione del servizio, laddove la persona disabile ne faccia richiesta e tale richiesta sia validata dai servizi sociosanitari. Nel caso in cui il servizio di accompagnamento si svolga con rapporto 1 a 2 (un accompagnatore per due utenti), il costo dell'accompagnatore non è a carico dell'utente. Negli altri casi il costo è a carico della persona disabile, alla quale deve essere garantito un prezzo non superiore al costo sostenuto dall'ASP;
- servizio di trasporto Andata e Ritorno con mezzi idonei ed opportunamente attrezzati in favore degli utenti disabili e dei loro accompagnatori;
- trattamento alberghiero per un soggiorno di 15 giorni (14 notti) con pensione completa (con servizio di spiaggia attrezzata in caso di località marine) sia per le persone disabili che per i loro accompagnatori;
- presenza di un coordinatore al momento dell'accesso e sistemazione degli utenti presso le strutture alberghiere e le case vacanza prescelte, nonché alla fine di ogni turno. Inoltre, per tutta la durata dei soggiorni dovrà essere individuato un referente reperibile, 24 ore su 24, da parte dell'utenza per ogni eventuale problema che insorgesse durante il loro svolgimento;
- servizio di animazione presso le "Case Vacanza", realizzando attività che favoriscano l'inserimento, la partecipazione e la socializzazione di tutti i partecipanti;
- almeno una gita per turno presso località vicine ai luoghi di soggiorno, per i soli utenti ospitati presso gli alberghi.

#### **ARTICOLO 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

L'attività svolta direttamente dall'ASP per l'organizzazione dei soggiorni vacanza si intende compensata con il corrispettivo già riconosciuto nell'ambito della convenzione quadro per lo sviluppo del "Polo fiorentino sulla disabilità" di cui alla deliberazione dell'Esecutivo della Società della Salute n. 8 del 14 febbraio 2007 ed eventuali successive modifiche.

Per i servizi alberghieri e di supporto, in considerazione delle dimensioni presuntive del servizio determinate in 195 disabili e 160 accompagnatori (di cui 40 non a carico degli utenti) sulla base del servizio effettuato negli anni precedenti, viene riconosciuto all'ASP un corrispettivo massimo pari a € 330.000,00. Il numero effettivo dei partecipanti dipende da elementi quali: costi unitari effettivamente sostenuti dall'ASP, numero di domande pervenute, bisogno di accompagnamento valutato necessario per gli utenti partecipanti. Laddove il numero dei partecipanti e i relativi bisogni di accompagnamento determinassero un costo complessivo inferiore al corrispettivo massimo come sopra quantificato, quest'ultimo viene ridotto in termini equivalenti.

Il pagamento del corrispettivo avviene in due tranches dietro presentazione di apposite fatture riepilogative, entro 60 giorni dal loro ricevimento. La prima tranche è successiva al secondo turno dei soggiorni vacanza ed è riferita al servizio svolto nei primi due turni, la seconda tranche è a saldo e pertanto successiva alla conclusione del servizio. Alla fattura relativa alla seconda tranche dovrà essere allegato un rapporto sintetico sul servizio svolto. Un rapporto completo e dettagliato dovrà essere fornito dall'ASP entro 45 giorni dalla conclusione dell'ultimo turno.

Nel caso di abbandono durante il soggiorno da parte di un utente o di rinuncia al soggiorno entro tre giorni dalla data della sua partenza, all'ASP sarà corrisposta la somma per l'intero periodo, riservandosi il Comune la facoltà di inserire al posto del rinunciatario un altro utente per i rimanenti giorni da usufruire (in caso di abbandono) o per l'intero turno (in caso di rinuncia).

#### **ARTICOLO 8 – Durata della convenzione ed eventuale rinnovo**

La presente convenzione è riferita ai soggiorni vacanza da realizzare nell'estate 2007, decorre dalla data di esecutività del provvedimento comunale di impegno delle relative spese e scade il 30 settembre 2007.

Qualora sussistano le condizioni che ne hanno determinato la stipula, la convenzione potrà essere rinnovata per gli anni successivi, dietro accordo tra le parti. In occasione dell'eventuale rinnovo potranno essere concordate eventuali lievi modifiche che si dovessero rendere necessarie e potranno essere rivisti i corrispettivi massimi di cui all'articolo 7.

#### ARTICOLO 9 – Revoca del contratto e penali

Il Comune si riserva la possibilità di risolvere la convenzione, in qualsiasi momento, per i seguenti casi addebitabili all'ASP:

- gravi o reiterate violazioni alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- mancata effettuazione del servizio;
- accertata inidoneità alla gestione del servizio;
- estinzione dell'ente o verificarsi di condizioni che impediscono il mantenimento della natura pubblica dell'ente stesso.

Alla risoluzione della convenzione si procederà previa contestazione scritta all'ASP, con fissazione di un termine per le eventuali contro-deduzioni.

#### ARTICOLO 9 – Responsabilità

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare a persone, o a cose e causati dalla gestione delle attività direttamente svolte dall'ASP Sant'Ambrogio nell'ambito di quanto previsto dal presente atto dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'ASP e di altri soggetti terzi in rapporto con l'ASP stessa per la gestione del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### ARTICOLO 10 – Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie in merito alla presente convenzione è competente il Tribunale di Firenze.

#### ARTICOLO 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso e in tal caso le spese sono a carico del richiedente. Le eventuali spese di bollo sono a carico del Comune.

#### ARTICOLO 12 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia.